

## **DISCIPLINA IN MATERIA DI VENDITE STRAORDINARIE**

**(Testo unico del commercio – L. R. 22/2019)**

### **Vendite di liquidazione**

#### **(Art. 33)**

**Le vendite di liquidazione** sono effettuate, previa comunicazione comprovante le loro cause, al SUAP competente per territorio da effettuarsi almeno venti giorni prima, al fine di collocare sul mercato in breve tempo tutte le merci in caso di:

- a) cessazione dell'attività commerciale;
- b) cessione dell'azienda ovvero di una o più unità locali in cui è effettuata la vendita di liquidazione;
- c) trasferimento in altro locale dell'azienda o di una singola unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
- d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

2. Le vendite di liquidazione possono avvenire in qualunque momento dell'anno, ad eccezione di quelle relative alla trasformazione e rinnovo dei locali di vendita, che sono vietate nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione.

3. Durante le vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Detto divieto riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

### **Vendite di fine stagione e vendite promozionali**

#### **(Art.34)**

**1. Le vendite di fine stagione, o saldi**, riguardano, in particolare, i prodotti di carattere stagionale o di moda, quali, tra gli altri, quelli relativi ai settori dell'abbigliamento, delle calzature, del tessile, della pelletteria, della pellicceria e della biancheria, nonché i prodotti sottoposti a rapida evoluzione tecnologica o

comunque suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Le vendite possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dalla data di inizio delle stesse.

2. La Giunta regionale annualmente con propria deliberazione da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle vendite invernali di fine stagione, fissa la data di inizio delle vendite sia per il periodo invernale sia per il periodo estivo. In caso di mancata adozione della suddetta deliberazione si intendono valide le date stabilite per l'anno precedente.

3. Nel periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione è consentita esclusivamente la vendita delle merci in giacenza presso i magazzini o l'esercizio medesimo, con riferimento alle sole merci oggetto delle vendite stesse.

4. Nelle prime ventiquattro ore dall'inizio delle vendite di fine stagione non si applicano le sanzioni nel caso in cui la merce sia sprovvista di cartellino ai sensi dell'articolo 17, comma 6, purché la stessa sia inserita in un'area in cui sia indicata la percentuale di sconto.

5. Nelle successive ventiquattro ore tutti i capi esposti devono essere muniti del relativo cartellino di sconto.

**6. È fatto divieto nei trenta giorni che precedono le vendite di fine stagione di effettuare, con ogni mezzo di comunicazione, inviti alla propria clientela o alla generalità dei consumatori per proporre condizioni favorevoli di acquisto in data precedente l'inizio di tali vendite.**

7. **Le vendite promozionali**, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.

8. **Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate** salvo eventuali divieti prescritti dalla legge. Lo svolgimento delle vendite non è soggetto ad autorizzazioni preventive né a limitazioni di tipo quantitativo o temporale, tranne che nei trenta giorni precedenti le vendite di fine stagione per i medesimi prodotti di cui al comma 1. Il limite dei trenta giorni precedenti alle vendite si intende riferito anche agli *outlet* di cui all'articolo 32.

8 bis. Per fronteggiare la crisi del sistema economico della Regione causata dall'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e favorire la ripresa delle attività commerciali e degli acquisti da parte dei consumatori, limitatamente alla stagione estiva 2020, le vendite promozionali possono essere svolte in deroga ai

termini di cui ai commi 6 e 8 e le vendite di fine stagione in deroga al termine di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2. **(1<sup>a</sup>)**

8 ter. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative, può stabilire con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che le deroghe di cui al comma 8 bis trovino applicazione per la durata dell'emergenza legata al Covid-19 deliberata a livello statale. **(1a)**

## **Pubblicità dei prezzi**

### **(Art. 17)**

1. I prodotti direttamente esposti al pubblico, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale, nelle immediate adiacenze dell'esercizio, negli scaffali o sui banchi di vendita ovvero ovunque collocati, devono indicare il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben leggibile mediante l'uso di cartelli, di listini o altre modalità idonee allo scopo, purché l'individuazione dei singoli prodotti e dei relativi prezzi risulti chiara e riconoscibile al pubblico.

2. Nel caso di prodotti d'arte, di antiquariato e di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

3. Nel periodo necessario all'allestimento delle vetrine è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti al pubblico per un tempo massimo non superiore a ventiquattro ore.

4. È sufficiente l'uso di un unico cartello nel caso di esposizione di prodotti con lo stesso prezzo nel medesimo espositore. Negli esercizi di vendita e nei relativi reparti organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. Ai prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è impresso in maniera chiara, con caratteri ben leggibili e ben visibile al pubblico, non si applicano le disposizioni previste al comma 4.

6. Durante il periodo delle vendite di liquidazione di cui all'articolo 33 nonché delle vendite di fine stagione ovvero delle vendite promozionali di cui all'articolo 34 il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale dei

prodotti in saldo e in promozione devono essere ben chiari e leggibili ed esposti con le modalità previste dal presente articolo.

## **Vigilanza e sanzioni amministrative**

### **(Art. 35)**

In caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17, commi 1, 3, 4 e 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 a euro 4.500,00;

In caso di violazione delle disposizioni in materia di vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali, di cui agli articoli 33 e 34 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

- 1) da euro 1.500,00 a euro 4.500,00 per gli esercizi di vicinato;
- 2) da euro 4.500,00 a euro 13.500,00 per le medie strutture di vendita;
- 3) da euro 13.500,00 a euro 40.500,00 per le grandi strutture di vendita.

#### **4. (2)**

5. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 3, lettere b), i), l), è disposta la chiusura dell'esercizio:**(3)**

- a) fino a quattro giorni per gli esercizi di vicinato;
- b) fino a sei giorni per le medie strutture di vendita;
- c) fino a otto giorni per le grandi strutture di vendita a partire dal giorno successivo alla data di comunicazione della sanzione.

6. Dopo la terza reiterazione delle violazioni o qualora non venisse rispettata la chiusura di cui al comma 5, è revocato il titolo abilitativo.